

CONTRATTO

(in modalità digitale)

Fornitura di prodotti chimici da utilizzare negli impianti di potabilizzazione gestiti da Acquedotto Lucano S.p.A. – LOTTO .. (CIG:)

L'anno **2020** il giorno .. del mese di **settembre** in Potenza alla Via Pasquale Grippo s.n.c., presso la sede legale di Acquedotto Lucano S.p.A., viene redatta la presente scrittura da valere a tutti gli effetti di legge,

tra

la Società **“ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.”** con sede a POTENZA (PZ), in Via Pasquale Grippo - C.A.P. 85100, Codice Fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza 01522200763, Partita IVA 01522200763, n° R.E.A. 115622, in persona dell'Amministratore Unico e come tale legale rappresentante pro tempore Dott. Giandomenico MARCHESE, nato il 01/12/1969 a Potenza (PZ), Codice Fiscale MRCGDM69T01G942J, domiciliato per la carica presso la sede di detta Società, in seguito denominata anche **“Stazione Appaltante”**

e

l'operatore economico **“.....”**, con sede a ... (..) – C.A.P., in Via, Codice Fiscale e n. d'iscrizione nel Registro delle Imprese di, R.E.A. n., Partita I.V.A., in persona del Legale Rappresentante Sig., nato il .././...., a (..), Codice Fiscale domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa, in seguito denominata anche **“Contraente”**

premesso che

a) con Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.a. n. 47 del 14 luglio 2020 è stata approvata la documentazione progettuale da porre a base di gara per la **“Fornitura di prodotti chimici da utilizzare negli im-**

pianti di potabilizzazione gestiti da Acquedotto Lucano S.p.A. per 36 mesi”;

b) con Determinazione Dirigenziale n. del, è stata indetta procedura di gara per l’affidamento della fornitura indicata in epigrafe;

c) con Determinazione Dirigenziale n. del, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione in forza dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti in capo al concorrente aggiudicatario;

d) l’efficacia dell’aggiudicazione è stata comunicata ai controinteressati con nota prot. n.ed è, pertanto, decorso da tale data il prescritto termine di trentacinque giorni senza che i controinteressati medesimi abbiano fatto pervenire alcuna osservazione;

e) con nota prot. n. del, è stato richiesto al Contraente di depositare la documentazione occorrente per la stipula del presente contratto;

f) dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia - B.D.N.A., la stazione appaltante ha acquisito informazione antimafia dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

g) il Contraente ha reso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti di partecipazione e la non sussistenza di situazioni che possano determinare l’incapacità a contrattare;

h) il Contraente ha prestato la prescritta garanzia definitiva, in conformità all’art. 103, comma 1, del Codice (conforme agli schemi tipo approvati con il D. M. 19 gennaio 2018, n. 31) mediante Polizza Fideiussoria n. rilasciata in data dalla, per l’importo di €(Euro/.);

i) il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, verificata l’idoneità tecnico professionale ex art. 26 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. ed, altresì, verificata la

documentazione prevista nel Capitolato Speciale di Appalto, con nota del

___/___/___ ha dato atto che nulla osta alla stipula del Contratto;

j) ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010, il Contraente, in sede di deposito della documentazione per la stipula del contratto, ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente (accesso presso - codice IBAN), dedicato all'appalto in epigrafe indicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse e disposizioni generali del Contratto

La narrativa di cui alle premesse che precede forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Il presente Contratto definisce le condizioni ed i termini relativi all'esecuzione delle forniture previste negli elaborati tecnici posti a base di gara. In attuazione del presente Contratto il Contraente si impegna ad eseguire tutte le succitate prestazioni senza riserva alcuna ed in ossequio alle prescrizioni stabilite nei predetti elaborati, nonché nel rispetto delle normative vigenti in materia,.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Acquedotto Lucano concede al Contraente l'esecuzione della **“Fornitura di prodotti chimici da utilizzare negli impianti di potabilizzazione gestiti da Acquedotto Lucano S.p.A. – LOTTO ..”**.

2. Il contratto ha ad oggetto le prestazioni (meglio specificate nella documentazione progettuale a base di gara) concernenti la fornitura dei prodotti chimici - indicati prospetto 1 della lettera di invito - occorrenti per gli impianti di potabilizzazione del “Camastra” e di “Montalbano Jonico”.

3. Tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto sono considerate ad ogni

effetto servizi pubblici e conseguentemente per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

4. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle forniture e delle prestazioni si rimanda all'apposita disciplina contenuta nel capitolato speciale di appalto.

Art. 3 – Importo del Contratto e contabilizzazione delle prestazioni

1. L'importo contrattuale del lotto in questione è pari a complessivi € ... (euro .../..) oltre I.V.A., di cui € ... (euro .../..) quale importo della fornitura, in conseguenza dell'offerta formulata in sede di gara sull'importo a base d'asta di € ... (euro .../..) ed € ... (euro .../..) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Il corrispettivo sopra indicato è comprensivo di tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel Capitolato Speciale di Appalto, nonché nella documentazione progettuale posta a base di gara.

3. La contabilizzazione delle prestazioni eseguite sarà effettuata secondo canoni mensili in conformità a quanto previsto all'art. 7 del capitolato speciale di appalto ed alle disposizioni vigenti.

Art. 4 – Durata del Contratto e penali

1. Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, la durata del contratto è pari a 36 (trentasei) mesi.

2. Le penali saranno applicate nelle forme e nei modi previsti dall'art. 10 del capitolato speciale di appalto.

Art. 5 – Documenti facenti parte del Contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti sottoscritti digitalmente dalle Parti:

- il capitolato speciale di appalto;

- le specifiche tecniche (allegato);

- l'offerta formulata dal Contraente in sede di gara;

- la garanzia definitiva;

- il verbale di consegna del servizio.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante:

- la lettera di invito;

- la restante documentazione progettuale posta a base di gara.

Art. 6 – Liquidazione dei corrispettivi e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti saranno corrisposti al contraente sulla base di quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata la ritenuta dello 0,50 per cento.

2. I pagamenti al Contraente saranno effettuati mediante bonifico, riportante il codice identificativo di gara (C.I.G.) sul conto corrente di cui alle premesse.

3. Il Contraente si riserva di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante altro eventuale conto corrente bancario/postale dedicato alle prestazioni di cui al precedente art. 2, ferma restando la necessità di rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, il Contraente assume, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa Legge ed, in particolare, si impegna espressamente a:

a) utilizzare il conto corrente di cui al precedente comma 2 o, se del caso, di cui al precedente comma 3, dedicato, anche non in via esclusiva, alle prestazioni di cui all'art. 2 del presente Contratto, su cui dovranno essere registrati

tutti i relativi movimenti finanziari;

- b) effettuare ogni pagamento, ferme restando le deroghe di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010, esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, che dovrà riportare espressamente il codice identificativo di gara (C.I.G.);
- c) rispettare tutto quanto altro previsto nell'art. 3 della Legge 136/2010.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 136/2010, in caso di violazione da parte del Contraente degli obblighi di cui al precedente comma 4, lettera b), il presente Contratto dovrà intendersi risolto di diritto.

6. Anche ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010 ed a pena di nullità assoluta, il Contraente si impegna ad inserire nei contratti da stipulare con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni di cui al presente Contratto, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 105 del Codice in materia di subappalto, per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, al fine di verificare il puntuale adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma 6, il Contraente si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante copia conforme dei contratti sottoscritti con i subcontraenti entro 15 giorni dalla loro sottoscrizione e, comunque, prima che gli stessi abbiano esecuzione.

Art. 7- Ritardo nella liquidazione del corrispettivo

Sulla scorta di quanto disposto dall'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", Acquedotto Lucano ed il Contraente, tenuto conto dei tempi occorrenti per il controllo della conformità e della rispon-

denza delle prestazioni ricevute alle condizioni fissate nel presente Contratto e nel capitolato tecnico, di quelli connessi al procedimento di liquidazione e, più in generale, delle esigenze di carattere organizzativo della Stazione Appaltante, convengono che gli interessi moratori di cui al succitato decreto decorrano automaticamente a partire dal sessantunesimo giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Stazione Appaltante, delle fatture emesse dal Contraente.

Sulla scorta del disposto dell'art. 5 del richiamato D. Lgs. 231/2002 (modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192), la Stazione Appaltante ed il Contraente convengono, altresì, che il saggio degli interessi moratori dovuti dalla Stazione Appaltante sarà riconosciuto come per legge.

Acquedotto Lucano S.p.a. ed il Contraente nell'ambito della loro autonomia negoziale, avuto riguardo alla natura delle prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni del contraente ed ai rapporti che tra gli stessi intercorrono, riconoscono espressamente l'equità delle pattuizioni di cui al precedente comma, le quali salvaguardano la sostanziale "par condicio" delle Parti e rispondono ragionevolmente alle esigenze di carattere organizzativo della Stazione Appaltante.

Art. 8 – Subappalto

1. Il Contraente ha dichiarato in sede di offerta che intende subappaltare o concedere a cottimo le seguenti prestazioni
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 9 – Divieto di cessione del Contratto. Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'art. 106, comma 1 lettera d) punto 2), del Codice, è fatto assoluto divieto al Contraente di cedere, totalmente o parzialmente, il presente Contratto, a

pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. La cessione dei crediti derivanti dalle prestazioni oggetto del presente Contratto è consentita secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 106, comma 13, del Codice. In ogni caso la cessione del credito è consentita, a pena di nullità ed inopponibilità, solo previa esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 52/1991. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 10 – Risoluzione del Contratto

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile in ordine alla risolubilità del presente Contratto per inadempimento, la Stazione Appaltante, ai sensi del successivo art. 1456, si riserva il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa seguenti casi:

- a) qualora il Contraente perda anche uno solo dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice;
- b) qualora l'ammontare delle penali potenzialmente comminabile al Contraente superi il 10% dell'importo complessivo del contratto;
- c) qualora, in violazione del precedente art. 9, il Contraente ceda, in tutto o in parte, il presente Contratto;
- d) qualora, per fatto addebitabile al Contraente, sia annullata, revocata o non rinnovata anche una sola delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto;
- e) qualora, per fatto addebitabile al Contraente, siano arrecati gravi danni a

persone e o a cose;

f) qualora ricorrano le fattispecie previste dall'art. 108 del codice;

g) qualora il Contraente non ottemperi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto dal precedente art. 6;

h) qualora il Contraente, senza giustificato motivo oppure in mancanza di una causa di forza maggiore, receda dal Contratto.

2. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma 1 sarà preceduto da formale contestazione dell'inadempimento, e o inesatto adempimento, comunicata al contraente mediante posta elettronica certificata.

3. Qualora il contraente, entro 15 giorni dalla ricezione della predetta contestazione, non dovesse controdedurre ovvero qualora le sue controdeduzioni non dovessero essere ritenute sufficienti, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa dandone formale comunicazione al contraente, con preavviso di 15 giorni, mediante posta elettronica certificata.

4. In caso di risoluzione anticipata del Contratto, al Contraente non spetterà alcuna indennità, ma gli verrà liquidato il corrispettivo maturato a fronte delle prestazioni effettuate fino al giorno della disposta risoluzione, o fino al giorno delle prestazioni effettivamente svolte qualora diverso dalla precedente data, decurtato di quanto dal Contraente stesso dovuto a titolo di penale ed in conseguenza dei maggiori oneri che Acquedotto Lucano dovrà sostenere per effetto dell'intervenuta risoluzione anticipata.

5. Acquedotto Lucano, inoltre, procederà alla risoluzione del Contratto qualora per motivi di pubblico interesse ovvero in caso di insufficiente disponibilità di fondi, in conformità a quanto disposto dall'art. 21-quinquies della Legge

241/1990, abbia revocato il provvedimento con il quale è stato disposto l'appalto in oggetto. In tale ipotesi il Contraente non avrà diritto ad alcuna indennità e ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quelli legittimamente maturati a fronte delle prestazioni rese sino al momento in cui la revoca, sulla base della comunicazione formalizzata dal Acquedotto Lucano, diviene operativa.

6. In caso di risoluzione, ad Acquedotto Lucano competerà, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'incameramento delle penali come stabilito all'art. 6 del capitolato tecnico.

Art. 11 – Recesso dal contratto. Clausola risolutoria

1. La Stazione Appaltante potrà recedere in qualunque tempo dal contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 109 del Codice.

2. Salvo che non ricorra un giustificato motivo oppure una causa di forza maggiore, l'eventuale recesso del Contraente sarà considerato come volontario abbandono e comporterà l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 10.

3. Il presente contratto è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente qualora, successivamente alla stipula del contratto, dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata, anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto.

Art. 12 – Definizione delle controversie

Atteso che le Parti non intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 209 comma 1 del Codice, e che, pertanto, è esclusa la competenza arbitrale, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti medesime, per effetto del presente Contratto, e che non siano risolte mediante accordo bonario, saranno attribuite alla competenza del Foro di Potenza.

Art. 13 – Domicilio del Contraente

1. Il Contraente elegge domicilio nel Comune di (..) - C.A.P. ..., in via ...
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Contratto si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: protocollo@pec.acquedottolucano.it della Stazione Appaltante ed all'indirizzo PEC: ..

Art. 14 – Spese di contratto e benefici fiscali

1. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente Contratto è di € (euro/..), al netto dell'IV.A.
2. Il presente Contratto è soggetto alla disciplina I.V.A. e, pertanto, si applicano i benefici fiscali e tributari previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli sanciti dall'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per cui si richiede la registrazione del presente atto in misura fissa.

Art. 15 - Registrazione del contratto

Il presente Contratto, redatto sotto forma di scrittura privata, senza la partecipazione di un pubblico ufficiale, viene stipulato in modalità elettronica e sottoscritto dalle parti mediante apposizione della firma autografa acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 07.03.2015 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e sarà registrato solo in caso d'uso con oneri, nessuno escluso, a carico del Contraente.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. Il Contraente autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento, automatizzato e non, dei dati raccolti in occasione della sottoscrizione del presente Contratto e di quelli

conseguenti alla sua esecuzione, al solo fine dello svolgimento delle attività gestionali ed amministrative inerenti alle prescrizioni contrattuali e normative.

2. I dati saranno trattati mediante strumentazioni idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potranno essere comunicati ad Enti pubblici o privati competenti in ordine agli adempimenti rivenienti dall'esecuzione del Contratto medesimo.

3. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'affidamento, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 17 – Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, si intendono espressamente richiamate le norme vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel Codice e nel Codice Civile.

Art. 18 - Modifiche

Eventuali modifiche al presente Contratto dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa tra le parti.

Il presente atto, e quanto ad esso allegato, viene letto e sottoscritto dalle parti in modalità elettronica, in segno di totale ed incondizionata accettazione.

Acquedotto Lucano S.p.A.

Il Contraente

Giandomenico MARCHESE

.....

(f.to in modalità elettronica)

(f.to in modalità elettronica)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si dichiara di approvare espressamente e per iscritto le clausole di cui agli articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

Acquedotto Lucano S.p.A.

Il Contraente

Giandomenico MARCHESE

.....

(f.to in modalità elettronica)

(f.to in modalità elettronica)